

Sentenza N.

N. 16280/2005

8461/06  
6285/06

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE 4° CIVILE**

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con ricorso ex art 703 CPC e pedissequo decreto regolarmente  
notificato a ministero dell'Ajutante Ufficiale Giudiziario addetto  
all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]  
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che  
la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

CONTRO

[redacted] <sup>nota a</sup> [redacted] a, elettivamente domiciliata in [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e  
difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione

**CONVENUTA**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] ricorreva ai sensi dell'articolo 1168 CC lamentando il patito spoglio dell'appartamento sito in [redacted] infatti, all'esito della procedura per il rilascio dell'appartamento di cui sopra a carico della conduttrice società [redacted] l'immobile veniva liberato da persone e cose in data 8.6.2004, mediante l'intervento della forza pubblica coadiuvata da un fabbro, il quale provvedeva a cambiare le serrature ed a consegnare le chiavi al delegato della ricorrente.

Senonchè, questi veniva a sapere che il giorno successivo alcune persone avevano forzato la serrature e si erano introdotte nell'immobile al punto che si dovette ricorrere nuovamente alla forza pubblica che intervenne ed identificò gli occupanti nelle persone dei resistenti.

La ricorrente chiedeva la reintegrazione nel possesso dell'immobile.

La convenuta [redacted] si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione delle domande della ricorrente.

Il Giudice, con ordinanza 6.4.2005, accoglieva il ricorso proposto da [redacted] e, per l'effetto, disponeva l'immediata reintegrazione della stessa nel possesso dell'appartamento sito in [redacted] [redacted] piano quarto, scala C, abusivamente occupato dai resistenti [redacted] e [redacted] con ordine agli stessi di immediatamente rilasciare l'immobile libero da persone e cose.

Vista la senta Cass. SU 1984/98 fissava per il merito possessorio ex art 183 CPC l'udienza del 26.5.2005.

All'udienza in tale data, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Su richiesta dell'attrice, il giudice rinviava all'udienza del 6.4.2006 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande dell'attrice sono fondate e meritano accoglimento.

Come già evidenziato con provvedimento 6.4.2005, non reclamato dalla resistente, sui fatti di causa ha deposto il teste [REDACTED], persona informata dei fatti in quanto delegato dalla ricorrente a seguire le vicende dello sfratto, il quale ha confermato la ricostruzione dei fatti effettuata dalla [REDACTED]

Le resistenti assumono di essere state subconduttrici dell'immobile, di non avere mai saputo dello sfratto in corso, di essere in parola con la ricorrente per la stipula di un nuovo contratto di locazione intestato direttamente a loro ma, comunque, non negavano il fatto a loro addebitato.

Considera lo scrivente giudice che, a prescindere dal fatto che i resistenti potessero non essere a conoscenza dell'esecuzione dello sfratto stanti numerosi accessi già in precedenza effettuati, anche tenuto conto del fatto

gli stessi parlavano di contatti con la ricorrente per il rinnovo in loro favore dell'immobile, resta pur sempre il fatto che le circostanze sopra ricostruite e non negate dai resistenti costituiscono lo spoglio consapevole del possesso della società ricorrente e le motivazioni addotte non lo giustificano.

La domanda di risarcimento dei danni non risulta coltivata e, pertanto, va disattesa.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

### **PQM**

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

conferma l'ordinanza 6.4.2005 e, per l'effetto, dispone l'immediata reintegrazione della [REDACTED] nel possesso dell'appartamento sito in [REDACTED] piano quarto, scala C, abusivamente occupato da [REDACTED] e [REDACTED] con ordine agli stessi di immediatamente rilasciare l'immobile libero da persone e cose; respinge ogni ulteriore domanda;

condanna i convenuti in solido a rimborsare a controparte le spese di lite,  
che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted]  
per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre  
accessori come per legge;  
con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 29.6.2006

Il Giudice



4<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
10 LUG. 2006  
IL CANCELLIERE